


**CITTÀ DI NICHELINO**  
**(Città metropolitana di Torino)**


Proposta n.  
di

DELIBERAZIONE  
DELL'UFFICIO  
SEGRETERIA CC/GC

L'Istruttore  
Salvalaggio Nadia



Il Presidente del Consiglio Comunale  
Raffaele Riontino

  
.....

per ☐ LA GIUNTA COMUNALE

per ☒ IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ORDINE DEL GIORNO RELATIVO A: "MISURE A SOSTEGNO DEL  
MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVI A  
LIVELLO NAZIONALE E DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLE  
DELOCALIZZAZIONI"**

Visto l'Ordine del giorno prot. n. 5472 relativo a: "Misure a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni";

Richiamato il vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune, in particolare l'art. 80;

Richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

#### SI PROPONE

La discussione dell'Ordine del giorno prot. n. 5472 relativo a: "Misure a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni" allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

REGISTRO UFFICIALE  
15 FEB 2022  
N. del 5472  
Ingresso  
Titolo II Classe 3 Fasc. 166-700

CITTA' DI NICHELINO  
UFFICIO PROTOCOLLO  
15 FEB 2022  
ADO. U.R.

## Ordine del Giorno:

# Misure a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni

### Premesso che:

- La grave crisi del tessuto economico e sociale italiano, con conseguenti drammatici effetti sui livelli occupazionali del Paese, spesso derivante anche dal fenomeno delle delocalizzazioni aziendali, ha assunto, negli ultimi anni, centrale rilevanza all'interno del dibattito politico e in tema di tutela dei diritti dei lavoratori;
- Il tema delle delocalizzazioni si è accentuato con la più recente pandemia mondiale da COVID-19, che ha investito il Paese producendo gravi ripercussioni negative su moltissimi settori produttivi, con significative ricadute in termini economici, occupazionali e sociali, e che rischia di ipotecare pesantemente il futuro industriale e produttivo del Paese;
- È necessario, pertanto, disciplinare il fenomeno delle cosiddette delocalizzazioni anche per evitare interventi di natura puramente speculativa da parte di imprese, soprattutto multinazionali.
- Alla base delle delocalizzazioni e del depauperamento del tessuto produttivo italiano vi è anche il tema dei licenziamenti collettivi, legati alla globalizzazione del mercato industriale, uno dei fenomeni più importanti di questo ultimo secolo;

### Considerato che

- Molte aziende beneficiarie di incentivi statali collegati all'apertura di nuovi siti sul territorio italiano hanno proceduto successivamente alla loro definitiva chiusura, avanzata tramite interruzioni totali di intere filiere produttive, anche senza essere interessate da squilibri economici concernenti le medesime imprese. Infatti, alcune aziende la cui produzione è stata delocalizzata, risultavano in attivo e di produrre notevoli profitti;
- Si tratta di chiusure anomale, in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione e talvolta provenienti da imprese che hanno anche fruito di interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione, alla riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali;
- Le cause delle delocalizzazioni, invero, sono ben note: si trasferisce la produzione di intere filiere e produzioni di beni e servizi in siti locati in altri Paesi, a costi bassi sia in termini salariali che logistico-amministrativi, approfittando di una legislazione più permissiva in materia di tutela ambientale oppure, infine, dal trattamento fiscale agevolato verso gli investimenti stranieri;

### Evidenziato che

- L'articolo 41 della Costituzione garantisce la libera iniziativa economica privata, ma chiarisce altresì che essa « non debba svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana » e che l'art. 43 della Costituzione prevede: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che (...) abbiano carattere

*di preminente interesse generale*”, ribadendo il dovere dello Stato italiano, sancito per Costituzione, di proteggere la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici;

#### **Ricordato che**

- Anche sul nostro territorio abbiamo assistito inermi alla procedura di licenziamento collettivo ai danni delle circa 400 famiglie di Operaie e Operai Ex-Embraco, a causa della delocalizzazione della produzione in Slovacchia da parte di Whirlpool Sud-America. Procedimento che ha visto le istituzioni, a qualsiasi livello, nonostante l’impegno delle amministrazioni locali tra cui Nichelino, incapaci di trovare soluzioni concrete perché prive di reali strumenti di contrasto nei confronti di tali pratiche che perseguono esclusivamente mere logiche di profitto;
- Un altro caso emblematico e drammatico è costituito dalla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla GKN di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Essa - allo stato annullata per intervento del tribunale di Firenze con decreto emesso a seguito dell’azione proposta ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori - si pone fuori dall’ordinamento ed in contrasto con l’ordine costituzionale e con la nozione di lavoro e di iniziativa economica delineati dalla Costituzione;

#### **Constatato che**

- Tale palese violazione dei principi dell’ordinamento impone che vengano approntati appositi strumenti normativi per rendere effettiva la tutela dei diritti in gioco;
- Si tratta infatti di fenomeni con ripercussioni catastrofiche per i lavoratori impiegati nei siti produttivi italiani, per l’economia del territorio, locale e nazionale, e che hanno già imposto al legislatore di intervenire sulla materia nell’ambito della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai commi 60 e 61 dell’articolo 1, e con il capo II del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, cosiddetto « decretodignità »

Tali disposizioni legiferano per le imprese italiane e straniere, stanziate su territorio italiano che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale.

Se entro i tre anni dalla concessione, intendono promuovere delocalizzazioni delle produzioni in Paesi non membri dell’Unione europea comportando una riduzione del personale del 50 per cento, di contro, decadranno i benefici con obbligo di restituire le risorse economiche ottenute.

Tali disposizioni non hanno trovato concreta applicazione nella pratica, non producendo dunque gli effetti sperati, ma piuttosto hanno posto l’accento sull’inefficienza dell’apparato sanzionatorio.

Invero, le sanzioni attuate per l’inadempimento rispetto alle misure per la sua attuazione sono da intendersi di natura « economica », senza alcuna coerenza/conseguenza con la finalità fondamentale della legge, quella cioè di tutelare l’occupazione e consentire la prosecuzione delle attività produttive sul territorio nazionale, e nulla prevedono per i lavoratori direttamente colpiti dagli inadempimenti datoriali

Per questi motivi risulta necessario apportare modifiche sostanziali e di reale contrasto allo smantellamento del tessuto produttivo nazionale. Urgente è assicurare continuità occupazionale come patrimonio collettivo da non sacrificare a mere logiche di mercato.

Sono necessarie norme chiare, cogenti e capaci di essere al contempo dissuasive per chi viola la procedura. In grado di individuare finalità e ambito di applicazione al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo secondo i seguenti criteri:

- Obblighi di informazione preventiva che impongano all’impresa di fornire comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle

rappresentanze sindacali aziendali o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria, indicando le ragioni economiche, finanziarie, tecniche organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura, allegando documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

- Valutazione delle ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura tramite presentazione da parte dell'impresa, alla struttura per le crisi d'impresa, di un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo, evidenziandone prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normative; le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura; le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali, compreso il personale in appalto e somministrazione, e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione ;gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato per il mantenimento della dimensione occupazionale ;i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
- Elaborazione del piano di reindustrializzazione di concerto con le rappresentanze sindacali aziendali unitarie e le relative associazioni di categoria, le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e avvalendosi dell'ausilio di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.
- Esaminazione e approvazione del piano di reindustrializzazione tramite convocazione dell'impresa tramite la Struttura per le Crisi d'Impresa, la quale con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali pone in essere l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, nonché la sua approvazione qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali. Altresì in assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico- finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa deve essere messa in grado di non approvare il piano che prevede esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, valuta l'approvazione del piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi. Tale approvazione deve essere vincolata al consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, tramite il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda. Con l'approvazione del piano l'impresa

assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio.

- Monitoraggio dell'attuazione del piano tramite comunicazioni dell'impresa alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, dettagliando lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Tale monitoraggio deve avvenire avvalendosi dell'ausilio dell'ANPAL per determinare in maniera puntuale l'ipotetico mancato rispetto degli impegni assunti, nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano, che comporterà per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente deve essere altresì obbligata alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati.
- Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

### **Impegna**

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale tutto, a farsi carico di tali fondamentali esigenze trasmettendo il suddetto documento non solo ai più alti livelli istituzionali, ma anche alle realtà locali colpite dalla crisi lavorativa dovuta alle delocalizzazioni, al fine di costituire una rete territoriale degli enti locali che si ponga l'obiettivo della salvaguardia dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con l'obiettivo di una piena attuazione all'articolo 1 della Costituzione Repubblicana, facendosi portavoce di come le delocalizzazioni comportino, oltreché un attacco ai diritti di chi lavora, un impoverimento più generale dei territori, con la conseguente emorragia di erogazione e accesso ai servizi a domanda individuale. Dinamiche preoccupanti, le quali denotano l'urgente esigenza di attivazione di un concreto Piano Industriale Nazionale, con eventuale ricorso a espropri e investimenti pubblici così come previsto dall'articolo 43 della stessa Costituzione.

